



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO E RHO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Protocollo per l'applicazione avanti al Giudice di Pace di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) Indagati/Imputati/Persone Offese/Parti Civili costituite, imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.), nonché la difesa in materia di immigrazione.

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati onorari e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, nel rispetto del decoro della professione forense e, segnatamente, della difesa d'ufficio che riveste un rilevante interesse pubblicistico nel processo penale, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Si conviene, pertanto, sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione, fondato su tabelle standardizzate che prevedono diverse ipotesi base - correlate alle varie tipologie processuali - con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 55/2014.

L'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che *“l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria ... in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”*;

la predetta norma è da interpretarsi nel senso che i valori medi del D.M. in vigore fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato, come stabilito dal Legislatore e argomentato, in modo costante, ancor prima dalla Suprema Corte, anche in misura inferiore, purché non al di sotto dei valori minimi del predetto D.M. (calcolati riducendo i valori medi del 50 per cento); si veda in proposito art. 12 co. 1°, e art. 4 co. 1 D.M. 55/2014, come già modificato dal D.M. 37/2018; v., per tutte, la recente Cass. n. 15626/21 e già Cass. 26643/11).

o0o

MATERIA PENALE

- l'art. 12 del D.M. 55/2014 prevede, altresì, che ai fini della liquidazione del compenso “*si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare*” nonché “*si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio*”;

- l’art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le “*diverse fasi del giudizio*”:

Fase	ATTIVITA' ESEMPLIFICATIVE EX ART. 12 CO. 3 DM 55/14
Studio	ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
Introduttiva	gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile
Istruttoria	le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti e attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato
Decisionale	le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica

Le singole fasi, pertanto, devono essere liquidate nel *range* indicato dalla seguente tabella:

Fase	GIUDICE DI PACE	
	Minimo	Medio
Studio	€ 189,00	€ 378,00
Introduttiva	€ 237,00	€ 473,00
Istruttoria	€ 378,00	€ 756,00
Decisionale	€ 331,00	€ 662,00

o0o

MATERIA IMMIGRAZIONE

- l'Art. 90 D. Lgs. n. 115/2002 *“Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.”*

- l'Art. 142 D. Lgs. n. 115/2002 *“Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.”*

- l'Art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede, altresì, che ai fini della liquidazione del compenso *“si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.”*

- l'art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le *“diverse fasi del giudizio”*:

Fase	ATTIVITA' ESEMPLIFICATIVE EX ART. 5 CO. 1 DM 55/14
Studio	l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e le conseguenti relazioni o pareri, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
Introduttiva	gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle

	corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
Istruttoria	le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziari pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziari, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
Decisionale	le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

- l'Art. 5, comma 5, del D.M. 55/2014 prevede, altresì, che ai fini della liquidazione del compenso *“Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile”*

- l'Art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014 prevede, altresì, che cause di valore indeterminabile *“si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.”*

- la Giurisprudenza ritiene che ai fini della liquidazione del compenso l'individuazione dei parametri applicabili correttamente applicabile *“lo scaglione di valore relativo alle cause trattate davanti al Giudice di Pace, di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000”* in quanto il D.M. 55/2014 individua, *“per le cause di competenza del Giudice di Pace, tre scaglioni: rispettivamente, il primo per le cause*

di valore fino ad € 1.100, il secondo per quelle di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200, ed il terzo per quelle di valore superiore, compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000” (Civile Ord. Sez. 2 n. 5/2023 del 2/01/2023)

Le singole fasi, pertanto, devono essere liquidate nel *range* indicato dalla seguente tabella:

Fase	GIUDICE DI PACE	
	Minimo	Medio
Studio	€ 213,00	€ 425,00
Introduttiva	€ 176,00	€ 352,00
Istruttoria	€ 284,00	€ 567,00
Decisionale	€ 373,00	€ 746,00

o0o

Condivise le finalità che l’adozione del protocollo mira a conseguire, così come indicate dal tavolo Tecnico:

- a) standardizzare la modulistica in uso;
- b) condividere i criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare, nello stesso ufficio, ipotesi di liquidazione sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- c) ridurre il numero delle opposizioni;
- d) semplificare gli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare riduzione del numero delle notifiche mediante lettura dei provvedimenti in udienza);
- e) ridurre i tempi tecnici tra l’emissione del decreto di pagamento ed il materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- f) ridurre le spese generali sostenute dall’amministrazione (copie notifiche varie).

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Il compenso per ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle allegate tabelle, nelle quali il totale è calcolato computando la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 nei procedimenti in materia penale e la riduzione del 50% ex art. 130 T.U. n. 115/02 nei procedimenti in materia di immigrazione. Sul valore così determinato dovrà essere apportato soltanto l'aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese. Gli importi stabiliti per le varie ipotesi verranno calcolati automaticamente dal file Excel che verrà messo a disposizione sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo e che ne costituisce parte integrante.

2. Si tengono in conto le sole udienze effettive: sono "non effettive" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.
3. Il difensore indica nell'istanza di liquidazione l'attività svolta ed allega i documenti per le spese sostenute, nonché la stampa del foglio Excel, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso; l'istanza è redatta secondo il fac-simile contenuto nel foglio Excel e deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, posta certificata e la e-mail del professionista istante.
4. In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia. Allega, inoltre, prova documentale della propria iscrizione all'elenco dei patrocinatori a spese dello Stato: a tal fine sarà ritenuta sufficiente ed idonea la stampa della pagina estrapolata dal sito dell'Ordine degli Avvocati comprovante l'iscrizione.
5. In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.
5. In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato destinatario di sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. il difensore potrà depositare istanza di liquidazione come da relativa tabella. In caso di rintraccio dell'assistito e conseguente riapertura del procedimento, al difensore sarà liquidata esclusivamente la fase successiva e pertanto, in caso di medesimo difensore, la somma già corrisposta sarà decurtata dalla liquidazione della fase complessiva.
6. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta all'Ufficio Anagrafe Nazionale, al DAP e al Consolato.
7. In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata laddove il difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. Si considera inoltre presuntivamente sussistente l'impossibilità di recupero forzato nei casi in cui emerga ragionevolmente dagli atti processuali l'impossibilità dell'assistito (ad es. perché soggetto senza fissa

dimora o irregolare sul territorio dello Stato), sempre che dai medesimi atti non emergano circostanze concrete di segno contrario.

8. Salvo che per i casi di cui ai punti 6 e 7, per i quali non è applicabile il disposto di cui al comma 3 bis dell'art. 83 T.U. n. 115/02, l'istanza di liquidazione potrà essere presentata anche in udienza prima che il giudice di pace pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase previo inserimento della stessa al SIAMM; il giudice di pace provvede alla liquidazione con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo - ed in tal caso la lettura equivale alla notifica - ovvero depositato in cancelleria con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale, nel qual caso copia del decreto di liquidazione viene consegnata alla parte richiedente - anche tramite posta elettronica certificata.

In ogni caso, ai fini della notifica del decreto di liquidazione, ove necessario, il difensore si adopera affinché l'imputato non presenti effettui l'elezione di domicilio presso il suo studio, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.

9. Il giudice di pace liquida, oltre il compenso calcolato secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle, anche le spese documentate.

10. L'avvocato potrà dichiarare, ove lo ritenga, di non aderire alle voci del presente protocollo predisponendo istanza di liquidazione sulla scorta dei parametri in vigore.

11. Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti, per i quali non sia stata ancora avanzata richiesta di liquidazione.

12. L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un apposito osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari (che si incontrerà periodicamente), sulle richieste e sui provvedimenti di ammissione e di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che, sin d'ora, si raccomanda di voler segnalare.

13. L'osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, avrà il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni; l'osservatorio verrà convocato con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

14. L'istanza di ammissione al patrocinio, firmata digitalmente, potrà essere depositata in udienza o tramite Portale Deposito atti Penali (PDP), utilizzando il modulo reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano (www.ordineavvocatimilano.it) e sul sito della Camera Penale di Milano (www.camerapenalemilano.it):

- dal difensore, che presenterà l'istanza sottoscritta dall'interessato e di cui autenticerà la firma. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di

validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (ex art. 45 DPR 445/2000).

- dall'interessato, che abbia nominato un solo difensore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 28.12.2000 n. 445, così come richiamato dall'art. 78 del Testo Unico Spese di Giustizia.

Nel caso di cittadino straniero che non conosce o comprende a pieno la lingua Italiana l'istanza verrà sottoscritta in duplice copia, una in italiano e una in lingua allo stesso nota, secondo modelli prestampati presenti in allegato al presente protocollo reperibili sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano (www.ordineavvocatimilano.it) e sul sito della Camera Penale di Milano (www.camerapenalemilano.it): la sottoscrizione del modulo in italiano, in unione a quello nella lingua dichiarata conosciuta, non potrà in nessun modo essere considerato come elemento utile ai fini della dichiarazione da parte del Giudice di pace della conoscenza della lingua italiana per l'intero procedimento.

L'istanza di ammissione al patrocinio da parte del detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, può essere validamente autenticata e depositata dal difensore.

15. Il presente Protocollo perderà efficacia in caso di accordi nazionali.

La decorrenza del presente protocollo è fissata alla data della sottoscrizione e sarà rivista su richiesta di una delle parti.

Milano, 29 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale di Milano – Coordinatore Uffici Giudice di Pace di Milano e Rho
Dott. Fabio Roia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano Avv. Antonino La Lumia

Il Presidente della Camera Penale di Milano Avv. Valentina Alberti

ALLEGATO

INDICE TABELLE

- PENALE -

TABELLA A.1

PROCEDIMENTI DEFINITI CON UN DIBATTIMENTO FINO A 3 UDIENZE

TABELLA A.1.2

PROCEDIMENTI DEFINITI CON UN DIBATTIMENTO DA 3 A 5 UDIENZE

TABELLA A.2

PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON SENTENZA AI SENSI
DELL'ART. 129 C.P.P.
DELL'ART. 420 QUATER C.P.P.

TABELLA A.3

PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON L'ESTINZIONE DEL REATO
CONSEQUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE EX ART. 35 D.Lgs. n. 274/2000

TABELLA A.4

OPPOSIZIONI ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ex art. 17 D. Lgs. n. 274/2000

TABELLA A.5

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI DI CUI AL T.U. IMMIGRAZIONE (D.Lgs. n.
286/1998)

- IMMIGRAZIONE -

TABELLA B.1

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ESPULSIONE

TABELLA B.2

PROCEDIMENTI DI CONVALIDA

- PENALE -

Parametri D.M. n. 55/2014 - n. 147/2022 PER IL GIUDICE DI PACE	MINIMI	MEDI
Fase studio	€ 189,00	€ 378,00
Fase introduttiva	€ 237,00	€ 473,00
Fase istruttoria	€ 378,00	€ 756,00
<u>Fase decisoria</u>	€ 331,00	€ 662,00
<i>Totale</i>	€ 1.135,00	€ 2.269,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 378,33	€ 756,33
Totale	€ 756,67	€ 1.512,67

TABELLA A.1

DIBATTIMENTO FINO A TRE UDIENZE	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 350,00
Fase istruttoria	€ 550,00
<u>Fase decisoria</u>	€ 450,00
<i>Totale</i>	€ 1.350,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 450,00
TOTALE	€ 900,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (per la parte civile o in ipotesi di ricorso immediato ex art. 21 D. Lgs. n. 274/2000) si dovrà aggiungere l'importo concordato di 300,00 euro, valore così determinato: euro 450,00 ridotto di 1/3	
N.B. sono escluse le udienze di mero rinvio le udienze di conciliazione successive alla prima verranno considerate udienze di mero rinvio	

TABELLA A.1.2

DIBATTIMENTO da 3 a 5 UDIENZE	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 370,00
Fase istruttoria	€ 750,00
<u>Fase decisoria</u>	€ 650,00
<i>Totale</i>	€ 1.770,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 590,00
TOTALE	€ 1.180,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (per la parte civile o in ipotesi di ricorso immediato ex art. 21 D. Lgs. n. 274/2000) si dovrà aggiungere l'importo concordato di 300,00 euro, valore così determinato: euro 450,00 ridotto di 1/3	
N.B. sono escluse le udienze di mero rinvio le udienze di conciliazione successive alla prima verranno considerate udienze di mero rinvio	

TABELLA A.2

PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 129 C.P.P. DELL'ART. 420 QUATER C.P.P.	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 200,00
Fase <u>decisoria</u>	€ 400,00
<i>Totale</i>	€ 600,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 200,00
TOTALE	€ 400,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA A.3

PROCEDIMENTI CHE SI CONCLUDONO CON L'ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE EX ART. 35 D.Lgs. n. 274/2000	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 300,00
Fase <u>decisoria</u>	€ 450,00
<i>Totale</i>	€ 750,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 250,00
TOTALE	€ 500,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA A.4

OPPOSIZIONI ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ex art. 17 D. Lgs. n. 274/2000	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 189,00
Fase Introduttiva	€ 237,00
Fase <u>decisoria</u>	€ 331,00
<i>Totale</i>	€ 757,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 252,33
TOTALE	€ 504,67
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA A.5

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI DI CUI AL T.U. IMMIGRAZIONE (D.Lgs. n. 286/1998)	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 300,00
Fase decisoria	€ 450,00
<i>Totale</i>	<i>€ 750,00</i>
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	€ 250,00
TOTALE	€ 500,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
N.B. nelle ipotesi in cui si svolga la fase istruttoria (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 252,00 euro, valore così determinato: il valore minimo, euro 378,00 ridotto di 1/3	

o0o

SEZIONE IMMIGRAZIONE

Parametri D.M. n. 55/2014 - n. 147/2022 PER IL GIUDICE DI PACE	MINIMI	MEDI
Fase studio	€ 213,00	€ 425,00
Fase introduttiva	€ 176,00	€ 352,00
Fase istruttoria	€ 284,00	€ 567,00
Fase decisoria	€ 373,00	€ 746,00
<i>Totale</i>	<i>1.046,00</i>	<i>€ 2.090,00</i>
Riduzione del 50% ex art. 130 DPR 115/2022	€ 523,00	€ 1.045,00
Totale	€ 523,00	€ 1.045,00

TABELLA B.1

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ESPULSIONE	IMPORTO CONCORDATO
Fase studio	€ 350,00
Fase Introduttiva	€ 350,00
Fase decisoria	€ 600,00
<i>Totale</i>	<i>€ 1.300,00</i>
Riduzione del 50% ex art. 130 DPR 115/2022	€ 650,00
TOTALE	€ 650,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA B.2

PROCEDIMENTI DI CONVALIDA	IMPORTO CONCORDATO FORFETTARIO
Riduzione del 50% ex art. 130 DPR 115/2022	
TOTALE	€ 250,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	
* N.B. l'importo è riferito ad un solo procedimento	